



TERCER EJERCICIO

TRADUCCIÓN DIRECTA ITALIANO-CASTELLANO

PERFIL 4

SENTENZA N. 136

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2 commi 1 e 2; e 15 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115, promosso dalla Regione autonoma della Sardegna con ricorso notificato l'11 ottobre 2024.

In particolare, la Regione contesta l'art. 1, comma 2, nella parte in cui dispone che il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, stabilisce «criteri uniformi per assicurare la tempestiva ed efficace realizzazione dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche»; e gli artt. 2, commi 1 e 2, e 15, nella parte in cui dispongono che, quando sia presentata alla Commissione europea una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o riciclaggio sulla terraferma delle materie prime strategiche, spetti al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (d'ora in poi, anche: CITE) pronunciarsi, sentita la regione interessata, sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi al suddetto riconoscimento.



La ricorrente precisa preliminarmente di non dolersi della possibilità per lo Stato di stabilire criteri e principi che accelerino la prassi amministrativa, bensì di contestare «il disconoscimento dell'autonomia regionale che si realizza attraverso la previsione di criptiche competenze uniformi che fanno traslare importanti poteri legislativi e amministrativi, di tipo decisionale e procedimentale, dalla Regione autonoma allo Stato, in forza di una legge ordinaria con la quale si pretende di effettuare un'arbitraria modificazione del sistema statutario (in violazione dell'art. 54 statuto speciale)». Secondo la difesa regionale, le riferite disposizioni detterebbero una disciplina «oltremodo invasiva, in una materia, quale quella in argomento, di stretta competenza legislativa e amministrativa della Regione Sardegna, sancendo illegittimamente che l'Autorità regionale si venga a trovare, nell'esercizio delle sue attribuzioni, in una condizione di subordinazione e strumentalità palesemente lesiva delle proprie prerogative».

La Regione censura le disposizioni impugnate anche con specifico riferimento ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e ragionevolezza, poiché avrebbero creato una nuova autorità che duplica uffici amministrativi già esistenti e operanti in Sardegna a livello regionale, senza apportare alcuna semplificazione dell'attività amministrativa, come dimostrerebbe la riduzione delle competenze amministrative e legislative in materie da sempre esercitate dalla Regione.

Con atto depositato il 18 novembre 2024 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Il resistente premette che il d.l. n. 84 del 2024, come convertito, è stato emanato per dare immediata attuazione al regolamento n. 2024/1252/UE, con l'esplicito obiettivo di «rafforzare le capacità dell'Unione lungo le diverse fasi della catena del valore (estrazione, trasformazione o riciclaggio), allo scopo di rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da paesi terzi» e di individuare a tal fine progetti strategici che potranno beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi e dei termini delle procedure di autorizzazione.

Secondo l'Avvocatura, le disposizioni impugnate non lederebbero le competenze regionali in quanto, come può evincersi anche dal suddetto regolamento UE, la normativa oggetto di scrutinio sarebbe riconducibile a diverse materie assegnate dall'art. 117 Cost. alla legislazione esclusiva dello Stato, quali la difesa e la sicurezza dello Stato, la tutela del risparmio, dei mercati finanziari e della concorrenza e la tutela dell'ambiente.